

## Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente integrato e modificato, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **decade** è l'intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall'1 al 10 di ciascun mese, ovvero dall'11 al 20, ovvero dal 21 all'ultimo giorno del mese;
- **fascia geografica** è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;
- **fascia geografica centrale** è l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
- **fascia geografica occidentale** è l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
- **fascia geografica orientale** è l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
- **orario convenzionale di accensione** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;
- **orario convenzionale di spegnimento** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;
- **prima fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso tra l'orario convenzionale di accensione e le ore 24.00;
- **seconda fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso le ore 0.00 e l'orario convenzionale di spegnimento;

-\*-

- **deliberazione n. 111/06** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- **TILP** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07.

## Articolo 2 *Oggetto*

2.1 Il presente provvedimento

- a) definisce le caratteristiche dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica soggetti al trattamento su base oraria;

- b) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e per la valorizzazione della medesima energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- c) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera b).

2.2 La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera b), comprende:

- a) l'attribuzione a ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento si trovano punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica di un profilo orario di prelievo, determinato ai sensi dell'Articolo 4, ai fini del calcolo e della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06, dell'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna ora;
- b) una procedura di conguaglio annuale, definita all'Articolo 5 per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia elettrica attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della precedente lettera a) e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica nella competenza del medesimo utente del dispacciamento.

### **Articolo 3**

#### *Applicazione del trattamento su base oraria*

- 3.1 Tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica in media tensione sono trattati su base oraria, con le modalità previste al comma 3.2.
- 3.2 Per i punti di cui al comma 3.1 per cui il misuratore orario è installato entro il giorno 15 del mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di installazione. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 del mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.

### **Articolo 4**

#### *Determinazione del profilo orario di prelievo*

- 4.1 Il profilo orario di prelievo attribuito a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari:
  - i) nelle ore appartenenti interamente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 4.2. attribuita al medesimo punto di prelievo;
  - ii) nelle ore appartenenti interamente alla seconda fascia di accensione all'energia oraria convenzionale di cui al comma 4.2. attribuita al medesimo punto di prelievo;
  - iii) nell'ora appartenente parzialmente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 4.2. attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;

- iv) nell'ora appartenente parzialmente alla seconda fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 4.2. attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
  - v) in tutte le restanti ore, a zero.
- 4.2 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari al rapporto fra:
- i) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno solare precedente;
  - ii) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nell'anno solare precedente e 60.
- 4.3 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice sottesa entro l'1 maggio di ciascun anno solare e ha valore dall'1 giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

### **Articolo 5**

#### *Conguaglio annuale*

- 5.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia prelevata nell'anno solare medesimo da ogni utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento si sono trovati punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.
- 5.2 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento nella cui contratto si trovano punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, per ciascuna fascia geografica, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
- i) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del dispacciamento e alla medesima fascia geografica determinata ai sensi del comma 6.1;
  - ii) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata ai fini dell'illuminazione pubblica nell'anno solare precedente nella medesima fascia geografica, determinato ai sensi del comma 7.1.

### **Articolo 6**

#### *Partite fisiche di conguaglio*

- 6.1 In ciascun anno solare e in ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento nella cui competenza si trovano punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria è pari alla differenza fra:
- i) l'energia complessivamente prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella medesima fascia geografica nel periodo di anno solare in cui tali punti di prelievo sono stati compresi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

- ii) l'energia complessivamente attribuita, nel medesimo anno solare, al medesimo utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo di cui al punto i) sulla base del profilo orario di prelievo di cui all'Articolo 4.

### **Articolo 7**

#### *Prezzo di conguaglio*

- 7.1 In ciascun anno solare e in ciascuna fascia geografica, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata ai fini dell'illuminazione pubblica è pari alla media, ponderata per i minuti di accensione di ciascuna ora, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui agli articoli da 44 a 48 e all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06, che si sono verificati in ciascuna ora dell'anno solare considerato.

### **Articolo 8**

#### *Obblighi informativi*

- 8.1 Ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, ciascuna impresa distributrice sottesa è tenuta a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro il giorno 15 di ciascun mese la somma delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale nella competenza di ciascun utente del dispacciamento.
- 8.2 Ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, ciascuna impresa distributrice di riferimento è tenuta a comunicare a Terna entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese la somma, distinta per ciascuna fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento nella competenza di ciascun utente del dispacciamento.
- 8.3 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio ciascuna impresa distributrice sottesa è tenuta a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro l'1 maggio di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale.
- 8.4 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio ciascuna impresa distributrice di riferimento è tenuta a comunicare a Terna entro il 10 maggio di ciascun anno l'energia, distinta per ciascuna fascia geografica, complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento.
- 8.5 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna comunica a ciascun utente del dispacciamento la somma dell'energia oraria convenzionale dei punti di prelievo

corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica di sua competenza in ciascuna fascia geografica e in ciascuna area di riferimento, adottando le stesse modalità con cui comunica i CRPU ai sensi del comma 17.1, lettera b) del TILP.

8.6 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:

- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell'anno solare precedente si siano trovati punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, la partita fisica di conguaglio relativa all'anno solare precedente di sua competenza in ciascuna fascia geografica;
- b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata ai fini dell'illuminazione pubblica di cui al comma 7.1, relativo a ciascuna fascia geografica.

### **Articolo 9**

#### *Disposizioni finali*

- 9.1 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 9.2 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 9.1.
- 9.3 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 9.1.
- 9.4 Il formato e il canale per la comunicazione dei dati fra imprese distributrici sottese e imprese distributrici di riferimento e fra imprese distributrici di riferimento e Terna coincidono con quelli definiti ai sensi dei commi 26.1 e 26.2 del TILP.
- 9.5 Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT, ai sensi del TIT, le imprese distributrici determinano l'energia prelevata nel corso di ciascun anno solare tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno solare cui si riferiscono.

### **Articolo 10**

#### *Disposizioni transitorie per l'anno 2008*

- 10.1 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari al rapporto fra:
  - i) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel mese di novembre 2007;
  - ii) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel mese di novembre 2007 e 60.

- 10.2 L'energia oraria convenzionale di cui al comma 10.1 è determinata da ciascuna impresa distributrice entro il 21 marzo 2008 e ha valore sino all'aggiornamento previsto nel maggio 2009.
- 10.3 Ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria per il mese di aprile 2008, ciascuna impresa distributrice sottesa è tenuta a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro il 25 marzo 2008 la somma delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale nella competenza di ciascun utente del dispacciamento, determinate ai sensi del comma 10.1
- 10.4 Ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria per il mese di aprile 2008, ciascuna impresa distributrice di riferimento è tenuta a comunicare a Terna entro il giorno 27 marzo 2008 la somma, distinta per ciascuna fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento nella competenza di ciascun utente del dispacciamento, determinate ai sensi del comma 10.1.
- 10.5 Entro il 27 marzo 2008 Terna comunica a ciascun utente del dispacciamento la somma dell'energia oraria convenzionale dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica di sua competenza in ciascuna fascia geografica e in ciascuna area di riferimento, da utilizzare per la determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria per il mese di aprile 2008.
- 10.6 Qualora i dati relativi all'energia elettrica di cui al comma 10.1 lettera a) non fossero disponibili, l'energia oraria convenzionale di ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata dalle imprese distributrici utilizzando una stima dell'energia elettrica prelevata dal medesimo punto di prelievo nel mese di novembre 2007. Tale stima è comunicata dalle imprese distributrici sottese alle imprese distributrici di riferimento e dalle imprese distributrici di riferimento a Terna unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 10.3 e 10.4. Terna comunica tale stima all'utente del dispacciamento unitamente alla comunicazione di cui al comma 10.5.
- 10.7 Il conguaglio di cui all'Articolo 5 si effettua con riferimento al periodo temporale 1 aprile 2008 – 31 dicembre 2008. Di conseguenza l'energia complessivamente prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria nella competenza di ciascun utente del dispacciamento, di cui al comma 6.1 punto i), l'energia complessivamente attribuita ai medesimi punti di prelievo, di cui al comma 6.1 punto ii), nonché il prezzo medio dell'energia prelevata ai fini dell'illuminazione pubblica di cui al comma 7.1, sono determinati con riferimento al periodo 1 aprile 2008 – 31 dicembre 2008.

**Tabella 1: ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale**

mese	decade	orario convenzionale di accensione	orario convenzionale di spegnimento
Gennaio	1	17.05	7.55
	2	17.15	7.50
	3	17.25	7.45
Febbraio	1	17.40	7.35
	2	17.55	7.20
	3	18.10	7.05
Marzo	1	18.20	6.50
	2	18.35	6.30
	3	18.50	6.10
Aprile	1	20.05	6.50
	2	20.15	6.30
	3	20.30	6.10
Maggio	1	20.45	5.55
	2	20.55	5.40
	3	21.10	5.30
Giugno	1	21.20	5.20
	2	21.25	5.20
	3	21.30	5.20

Luglio	1	21.30	5.30
	2	21.20	5.40
	3	21.10	5.45
Agosto	1	20.55	6.00
	2	20.40	6.15
	3	20.20	6.30
Settembre	1	20.00	6.45
	2	19.40	6.55
	3	19.20	7.10
Ottobre	1	19.00	7.20
	2	18.40	7.35
	3	18.25	7.45
Novembre	1	17.10	7.00
	2	16.55	7.15
	3	16.50	7.25
Dicembre	1	16.50	7.40
	2	16.50	7.45
	3	16.55	7.55